

BOCCIATO IL C.D. "LODO SCHIFANI - MACCANICO": SI RIAPRE IL DIBATTITO SULLE IMMUNITA' *

di Matteo Barbero**
(16 novembre 2003)

La bocciatura, da parte della Corte Costituzionale, del c.d. "Lodo Schifani - Maccanico" non poteva non riaprire il dibattito (mai del tutto chiuso ma evidentemente destinato a tornare di stretta attualità) sulle guarentigie da riconoscere agli "eletti del popolo" (ed, in particolare, alle massime cariche dello Stato).

Pur senza cedere alla facile tentazione di commentare una sentenza non ancora pubblicata, pare opportuno (alla luce del carattere prettamente politico dei numerosi commenti che la pronuncia della Consulta ha inevitabilmente suscitato) tentare di riportare il discorso su un piano più strettamente giuridico.

Sotto questo profilo, la (evidente) volontà politica (manifestata da esponenti tanto dell'attuale maggioranza di governo quanto dell'opposizione) di reintrodurre comunque forme più o meno estese di immunità dovrà necessariamente confrontarsi (a prescindere dalla natura delle censure mosse dalla Consulta al Lodo) con la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di (tutela dei) principi supremi dell'ordinamento; e ciò, evidentemente, anche qualora lo strumento prescelto fosse (non quello della legge ordinaria, come viceversa avvenuto con la legge 20 giugno 2003, n. 140, bensì) quello della legge costituzionale.

Come noto, infatti, la giurisprudenza della Corte ammette pacificamente il sindacato anche delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale, oltre che sotto il profilo formale (attraverso la verifica del puntuale rispetto della procedura aggravata di cui all'articolo 138 della Costituzione), anche sotto il profilo sostanziale, mediante l'individuazione di alcuni limiti (impliciti) al potere di revisione costituzionale (che si aggiungono a quello esplicitamente posto dallo stesso testo costituzionale, all'articolo 139).

Per usare le parole della stessa Corte Costituzionale "(...) la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionali o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (articolo 139 della Costituzione), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione Italiana" (sentenza n. 1146 del 1988).

Il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge (sancito dall'art. 3 della Costituzione) costituisce, ad esempio, un principio supremo ed intangibile dell'ordinamento costituzionale, come tale insuscettibile di essere intaccato neppure mediante il procedimento di riforma costituzionale.

Identico discorso potrebbe farsi per il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione, non a caso riconosciuto erga omnes ed espressamente qualificato come "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento".

Più in generale, l'introduzione (anche sotto forma di legge costituzionale) di nuove forme (più o meno accentuate) di immunità (magari "trapiantate" da altri sistemi giuridici), ovvero la meccanica riproposizione di istituti già previsti dall'ordinamento ma successivamente espunti oppure circoscritti nella loro portata da successivi interventi di revisione, ove non accompagnate da un'attenta valutazione della loro (eventuale) lesività rispetto al nucleo dei valori fondamentali consacrati nella nostra Carta costituzionale, potrebbero aprire la strada a nuove pronunce, da parte della Consulta, di accoglimento delle questioni di costituzionalità che verrebbero inevitabilmente sollevate, con le ovvie (ma non del tutto desiderabili rispetto alle pronunce di un organo super partes come la Corte Costituzionale) ripercussioni sul piano politico.

Non si tratta, in altri termini, soltanto di una questione di metodo

* Le opinioni espresse nel presente lavoro costituiscono esclusivamente il frutto di elaborazioni personali e non

possono, dunque, impegnare in alcun modo l'amministrazione di appartenenza dello scrivente.

** Funzionario della Regione Piemonte e dottorando di ricerca in diritto pubblico presso l'Università degli studi di Torino.

Forum di Quaderni Costituzionali



i Costituzionali